



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dott. Antonietta Savino	Presidente
dott. Stefania Basso	Consigliere rel.
dott. Gabriella Gentile	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16/09/2022 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2253 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2021

TRA

DELLE CAVE ANNA rappresentata e difesa dall'Avv. SORIANO CESARE con il quale elettivamente domicilia presso la cancelleria della Corte di Appello Sez. Lavoro

APPELLANTE

E

I.N.P.S. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. CUZZUPOLI LUCA, con cui elettivamente domicilia VIA .DE GASPERI,55 80133 NAPOLI

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 13.03.2018 e ritualmente notificato, DELLE CAVE Anna adiva il Tribunale di S. Maria Capua Vetere allegando di aver inoltrato, in data 22.02.2017, alla competente Commissione Sanitaria per ottenere l'accertamento della propria in validità in misura superiore al 74% ai fini dei benefici pensionistici legge n. 388/00 o almeno superiore al 67% ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali. Concludeva nei seguenti termini: "dichiarare che l'istante invalido civile con riduzione permanente delle capacità

lavorative nella misura percentuale superiore al 74%, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 23/11/1988 n. 509, al fine dell'incremento contributivo art. 80 comma 3 legge 388/2000 e in subordine del 67% ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali; per l'effetto di tale declaratoria, condannare l'I.N.P.S. al riconoscimento della maggiorazione contributiva con decorrenza dalla domanda amministrativa, o dal riconoscimento giudiziale, oltre gli interessi legali come per legge”; il tutto con vittoria di spese del giudizio.

Si costituiva l'I.N.P.S. che eccepiva l'inammissibilità del ricorso, essendo necessario, ai fini dell'accertamento sanitario, instaurare il giudizio ex art. 445bis c.p.c.; nel merito contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.

Il giudice – previo espletamento di una C.T.U. - decideva la causa con sent. n. 277/2021 pubblicata in data 25.02.2021 rigettando la domanda principale e dichiarando inammissibile la domanda proposta in via subordinata.

Avverso tale decisione ha proposto appello la DELLE CAVE contestando le risultanze della C.T.U. espletata in primo grado di cui ha chiesto il rinnovo; censurando la decisione nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'interesse ad agire che ha, in questa sede specificato; conclude, in accoglimento dell'appello, per l'accoglimento della propria domanda.

Si è ritualmente costituito l'appellato che, ritenendo l'infondatezza dell'appello, ne ha chiesto il rigetto.

All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di prime cure, quale riproposta in appello, si fonda sulle previsioni dell'art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, che prevede: «A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi

di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Appare evidente che trattasi di disposizioni applicabili ad un trattamento pensionistico, di vecchiaia o anzianità, al quale l'invalido non avrebbe altrimenti accesso in mancanza di contributi sufficienti.

Alla stregua della richiamata disciplina, deve ritenersi, quindi, necessario che l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all'Inps ("...è riconosciuto, a loro richiesta...") "il beneficio", mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione. Il beneficio è, infatti, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento della invalidità superiore al 74%, da solo considerato, non comporta il riconoscimento di alcun diritto (cfr in tal senso Cass. 2018/28934 e 2017/19661).

Orbene, nel caso concreto, l'appellante rivendica il diritto alla contribuzione figurativa, sul presupposto di essere in possesso, oltre che del requisito sanitario, escluso in primo grado sulla base della CTU espletata, le cui risultanze, condivise dalla sentenza impugnata, sono oggetto di censura in questa sede del gravame, degli altri requisiti prescritti dalla legge, affermati del tutto apoditticamente, senza alcuna concreta esplicitazione di quali essi siano.

Tuttavia, per quanto innanzi osservato, il beneficio in oggetto può essere riconosciuto solo in sede di domanda di pensione (di vecchiaia o di anzianità), mentre nel caso concreto non vi è alcuna allegazione e prova della presentazione all'Inps di siffatta domanda, essendo stata solo avanzata una richiesta di accertamento del requisito sanitario al fine di ottenere il beneficio contributivo, del tutto sganciata dalla richiesta di un trattamento pensionistico.

Ne consegue che del tutto ultroneo risulta l'accertamento del requisito sanitario richiesto ed effettuato in primo grado, dal momento che la sussistenza del maggiore grado invalidante non sarebbe comunque idoneo a fondare la domanda fatta valere in giudizio.

Quanto alla domanda proposta in via subordinata, non si può che concordare col la decisione del giudice di primo grado.

Ed invero nello scarno ricorso in primo grado, l'odierna appellante – premesso di aver presentato la relativa domanda in sede amministrativa - si limitava ad elencare le proprie patologie senza neanche specificare il tipo di “prestazioni assistenziali” correlate al riconoscimento dell'invalidità in misura superiore al 67%. Il che, evidentemente – in mancanza di qualsivoglia deduzione sull'interesse ad agire, ne determina – come correttamente rimarcato dal Tribunale – l'inammissibilità.

Dal rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza di primo grado sorretta anche dalla diversa motivazione di questa Corte.

Ex art. 152 disp. Att. parte appellante va dichiarata esente dal pagamento delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.

Così deciso in Napoli il giorno 16.09.2022

Il Consigliere est.

Dott.ssa Stefania Basso

Il Presidente

Dott. Antonietta Savino